REGOLAMENTO (CEE) N. 1414/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1969

che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna di cereali da parte degli organismi d'intervento per la campagna 1969/1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che i prezzi d'intervento sono stati stabiliti per una qualità tipo determinata e che, per i cereali che non corrispondono a tale qualità tipo, è stata prevista l'applicazione di maggiorazioni e detrazioni ;

considerando che non è opportuno accettare all'intervento i cereali la cui qualità non permette una utilizzazione o uno stoccaggio adeguati ; che, per stabilire la qualità minima, è necessario in particolare prendere in considerazione le differenti condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità ; che a tal fine, in attesa di una sufficiente esperienza comunitaria al riguardo, è opportuno lasciare provvisoriamente agli organismi d'intervento la cura di adattare le condizioni qualitative previste, in funzione delle condizioni climatiche delle regioni per le quali essi sono competenti ;

considerando che, al fine di semplificare la gestione normale dell'intervento, ed in particolare di permettere la costituzione di lotti omogenei per ciascuno dei cereali presentati all'intervento, è necessario stabilire una quantità minima al disotto della quale l'organismo d'intervento non è tenuto ad accettare l'offerta ; che tuttavia può risultare necessario in alcuni Stati membri prevedere un tonnellaggio minimo superiore per consentire agli organismi di intervento di tener conto in via transitoria delle condizioni e degli usi del commercio all'ingrosso formatisi in precedenza nei rispettivi paesi ;

considerando che le condizioni di offerta agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi nella Comunità, onde evitare ogni discriminazione fra i produttori ; che tuttavia può sembrare utile che gli Stati membri applichino, parallelamente al presente regolamento, alcune loro disposizioni adattate alle condizioni climatiche che sono loro caratteristiche, e in particolare agli usi commerciali ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ogni detentore di lotti omogenei, di un minimo di 50 tonnellate di frumento tenero, di segala, d'orzo e di granturco, e di 10 tonnellate di frumento duro, raccolti nella Comunità, è abilitato a presentare tali cereali all'organismo d'intervento. Tuttavia, gli organismi d'intervento possono fissare un tonnellaggio minimo superiore.

Articolo 2

1. Per essere accettati all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.

2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile quando non presentano cattivo odore, parassiti vivi e quando :

— la percentuale totale degli elementi che sono dei cereali di base di qualità irreprensibile è, per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo e il granturco, di un minimo del 90 % ;

— l'umidità non supera una percentuale stabilita dagli organismi d'intervento tra il 14 % e il 24 %, secondo le regioni ;

— il peso specifico raggiunge almeno 75 kg/hl per il frumento duro, 66 kg/hl per la segala e 60 kg/hl per l'orzo ; per l'orzo invernale, tuttavia, il peso specifico minimo può essere stabilito a 57 kg/hl dagli organismi di intervento degli Stati membri ;

— il peso specifico per il frumento tenero non è inferiore ad un peso stabilito dagli organismi d'intervento tra i 70 ed i 73 kg/hl, secondo le regioni ;

— la percentuale dei chicchi germogliati non supera l'8 % per il frumento tenero, il frumento duro e la segala ; il 10 % per il granturco e per l'orzo ; tuttavia, tali percentuali possono essere

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 1.

stabilite dagli organismi d'intervento ad un livello inferiore ;

— la percentuale delle impurità relative ai chicchi non supera il 6 % per il frumento tenero, il frumento duro, la segala ed il granturco e la percentuale di chicchi d'altri cereali e di chicchi attaccati dai parassiti non supera il 6 % per l'orzo ;

— la percentuale totale di impurità diverse (Schwarzbesatz) non supera il 4 %, di cui al massimo 1 % di chicchi scaldati o riscaldati spontaneamente o no per il frumento tenero, 0,05 % di segala cornuta per il frumento duro, il frumento tenero e la segala e 0,10 % di chicchi novici per il frumento tenero, il frumento duro e la segala ;

— per il frumento duro, la percentuale di chicchi scaldati o riscaldati spontaneamente o no non supera l'1 %, la percentuale di chicchi bianconati non supera il 50 % e la percentuale di chicchi di frumento tenero non supera il 7 % ;

— la percentuale di chicchi spezzati non supera il 5 % per il frumento tenero e il frumento duro e il 10 % per il granturco ;

— la percentuale di chicchi scaldati d'orzo non supera il 15 %.

3. In deroga al paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, si può decidere, in caso di circostanze climatiche sfavorevoli, di :

— diminuire la percentuale di cui al primo trattino fino all'85 % ;

— aumentare la percentuale di cui al quinto trattino per l'orzo fino al 13 % ;

— aumentare la percentuale di cui all'ottavo trattino per i chicchi bianconati fino al 60 %.

Articolo 3

1. Ogni offerta di vendita all'intervento deve essere oggetto di una domanda scritta rivolta ad un organismo d'intervento.

2. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento viene effettuata al più presto, con le precisazioni necessarie per quanto riguarda le condizioni alle quali si effettua la presa in consegna. Queste condizioni possono essere contestate soltanto entro le 48 ore successive al ricevimento dell'accettazione.

3. Il prezzo pagabile al venditore è il prezzo stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 132/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali [1], per una merce non scaricata franco magazzino, valido per il mese fissato al momento dell'accettazione dell'offerta come mese di consegna e tenuto conto delle maggiorazioni e detrazioni da determinare.

4. Il pagamento deve essere effettuato al più presto dopo la presa in consegna.

Articolo 4

1. La data della presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento sarà convenuta tra il venditore e l'organismo d'intervento.

2. L'effettiva presa in carico dei cereali è effettuata dall'organismo d'intervento in presenza del venditore o dei suoi rappresentanti debitamente delegati.

3. Nel caso in cui un accordo non può essere realizzato a causa della qualità e delle caratteristiche del cereale offerto, i campioni prelevati in presenza del venditore o dei suoi rappresentanti saranno sottoposti all'analisi di un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti.

I risultati della suddetta analisi sono determinanti.

4. Il venditore e l'organismo d'intervento possono essere rappresentati dai rispettivi mandatari.

5. Le definizioni di cui all'articolo 4, lettera c), 1° e 2° trattino, ed all'allegato I del regolamento (CEE) n. 768/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro [2] sono applicabili al presente regolamento.

Articolo 5

Gli organismi d'intervento adottano, in caso di necessità, delle procedure e delle condizioni comple-

[1] GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2364/67.
[2] GU n. L 100 del 28. 4. 1969, pag. 8.

mentari di presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, per tener conto delle condizioni particolari esistenti nello Stato membro al quale appartengono.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1415/69 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1969
relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che i prezzi d'intervento comuni sono fissati per cereali di una qualità tipo determinata ; che il regolamento n. 120/67/CEE prevede, nell'articolo 7, paragrafo 2, l'ipotesi in cui la qualità del cereale acquistato da un organismo d'intervento differisca dalla suddetta qualità tipo, nel qual caso il prezzo d'intervento viene adattato applicando maggiorazioni o detrazioni ;

considerando che nel quadro di un regime di prezzi d'intervento le maggiorazioni e detrazioni possono essere previste soltanto per alcune caratteristiche essenziali di questi cereali, come il tenore di umidità, il peso specifico e le impurità che possono essere constatate con metodi semplici ;

considerando che per il calcolo delle maggiorazioni e detrazioni il criterio da prendere in considerazione consiste nella ripercussione delle suddette caratteristiche sul valore di trasformazione per l'alimentazione umana dei cereali da panificazione e sul valore nutritivo, per l'alimentazione del bestiame, dei cereali da foraggio ;

considerando che le maggiorazioni e detrazioni devono esssere calcolate in relazione alle qualità tipo fissate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE ;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Qualora i cereali acquistati dagli organismi d'intervento differiscano dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è aumentato o diminuito in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Le maggiorazioni e detrazioni sono calcolate applicando le percentuali previste negli articoli 3, 4 e 6 al prezzo d'intervento di base valido all'inizio della campagna di commercializzazione. I prezzi d'intervento derivati sono aumentati o diminuiti dell'importo delle maggiorazioni o detrazioni cosí calcolate.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 1.